



Deliberazione Giunta Regionale n. 189 del 05/06/2014

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Mobilità

Oggetto dell'Atto:

Affidamento dei servizi regionali di Trasporto Pubblico Locale su ferro. Indizione di procedure di gara. Linee guida.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) il sistema normativo vigente, nazionale e comunitario, in materia di assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale è improntato a principi di imparzialità, non discriminazione, libertà di stabilimento, parità di trattamento, trasparenza ed evidenza pubblica;
- b) l'art. 18 del D. Lgs. n. 422/97, in materia di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, al comma 2, prevede che allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le Amministrazioni competenti garantiscono il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio;
- c) la Legge regionale n. 3/02, all'art. 32, prevede che la Regione e gli Enti locali stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi e che la scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione;

premessato inoltre che

- a) la Direttiva n. 91/440/CE ed il DPR 8 luglio 1998, n. 277, Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, hanno provveduto ad estendere al settore del trasporto ferroviario il principio di libera prestazione dei servizi, stabilendo un diritto di accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri a favore delle imprese ferroviarie;
- b) i suddetti principi sono stati poi confermati e rafforzati dalla Direttiva n. 2012/34/UE istitutiva dello spazio ferroviario europeo unico;
- c) il D. Lgs. n. 188/03, all'art. 2, sancisce la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie, in conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario;
- d) il medesimo D. Lgs., all'art. 11, sancisce la separazione tra soggetto gestore della rete e soggetto esercente il servizio, garantendo, all'art. 12, alle condizioni previste, l'accesso alla rete ferroviaria da parte delle imprese;

dato atto che

- a) il Regolamento Ce n. 1370/07, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, all'art. 5 par. 3, prevede che l'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, equa, aperta a tutti gli operatori e rispettosa dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

preso atto che

- a) l'art. 16 bis del decreto legge n. 95/12, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, così come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228/12, ha previsto che i criteri e le modalità con cui

ripartire e trasferire alle Regioni a Statuto ordinario le risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, entro quattro mesi dalla data di emanazione del suddetto DPCM, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, devono procedere, in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;

- b) con Delibera di Giunta regionale n. 462/13, in attuazione della norma richiamata, è stato approvato il Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL ex art. 16 bis del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 e s.m.i (con allegati);

preso atto altresì che

- a) l'art. 34 del Decreto legge n. 179/12 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/12, ai comma 13 e 14, prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste e che, in relazione agli affidamenti in essere la suddetta relazione deve essere pubblicata entro la data del 31 Dicembre 2013;
- b) la Direzione Generale per la Mobilità ha provveduto all'adempimento de quo;
- c) l'art. 3 bis del decreto legge n. 138/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/11, prevede che, a tutela della concorrenza, le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- d) l'art. 13 del decreto legge n. 150/13, convertito in Legge n. 1/14, dispone che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del citato art. 3 bis del decreto legge n. 138/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/11, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto;
- e) il comma 89 dell'art. 1 della Legge regionale n. 5/2013 prevede che la Regione è designata quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL) e che per l'affidamento del servizio del TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, il bacino unico regionale ottimale può essere suddiviso in più lotti;
- f) con Delibera di Giunta regionale n. 143 del 12/05/2014 si è provveduto alla individuazione di n. 3 lotti per i servizi di TPL su ferro nel senso che segue:

Lotto	Descrizione
1	Servizi su rete RFI
2	Servizi reti regionali EAV (EX SEPSA - EX CIRCUMVESUVIANA - EX MCNE)

3	Servizi Urbani NAPOLI (Linea 1 + Linea 6 + Funicolari)
---	--

preso atto inoltre che

- a) il servizio aggiudicato tramite gara, alla luce dei vincoli discendenti dalla normativa comunitaria (art. 4 par. 3 Regolamento Ce n. 1370/07), può essere affidato per una durata di anni dodici;
- b) la fattibilità delle procedure relativamente al lotto Servizi Urbani NAPOLI (Linea 1 + Linea 6 + Funicolari) resta subordinata alla trasmissione, da parte del soggetto gestore dell'infrastruttura, delle necessarie informazioni relative alle caratteristiche strutturali della rete e al canone di accesso all'infrastruttura;

ritenuto

- a) per tutto quanto esposto in premessa, di dover attivare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi di TPL su ferro come individuati dalla DGR n. 462/2013, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata massima di anni 12, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla sopra citata Delibera;
- b) di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale per la Mobilità, di adottare i consequenziali provvedimenti, nonché di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;

visti

- a. il d. lgs. n. 422/1997;
- b. la Legge regionale n. 3/2002;
- c. il Regolamento CE n. 1370/2007
- d. la Direttiva 2012/34/UE;
- e. la Legge regionale n. 5/2013;
- f. la D.G.R. n. 462/2013;
- g. il D.L. n. 150/13, conv. in Legge n. 1/14;
- h. il D. Lgs. n. 188/03;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime**DELIBERA**

1. di attivare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi di TPL su ferro come individuati dalla DGR n. 462/2013, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata massima di anni 12, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla sopra citata Delibera;
2. di prendere atto che la fattibilità delle procedure relativamente al lotto Servizi Urbani NAPOLI (Linea 1 + Linea 6 + Funicolari) resta subordinata alla trasmissione, da parte del soggetto gestore dell'infrastruttura, delle necessarie informazioni relative alle caratteristiche strutturali della rete e al canone di accesso all'infrastruttura;
3. di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di adottare i consequenziali provvedimenti, nonché di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;

4. di inviare il presente atto, per le rispettive competenze, alla Direzione Generale per la Mobilità, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Dipartimento delle Politiche Territoriali, al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché alla Segreteria di Giunta Unità Operativa Dirigenziale - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC.



Decreto Presidente Giunta n. 143 del 26/06/2014

Dipartimento 93 - Direzione di staff della struttura di supporto tecnico operativa alla
SDG

Oggetto dell'Atto:

NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

IL PRESIDENTE

VISTI

- l'art. 122, quinto comma, della Costituzione;
- l'art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale;
- l'art. 51 e l'art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale;
- l'art. 46, comma 3, l'art. 47, comma 1, lett. c) e d), l'art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto che regolano il procedimento di nomina e revoca dei componenti della Giunta regionale nonché di attribuzione degli incarichi all'interno della stessa;

VISTI, altresì

- il DPGRC n. 106 del 19 maggio 2010, come rettificato dal successivo DPGRC n. 107 del 20/05/2010, di nomina dei componenti della Giunta regionale, compreso il Vice Presidente;
- il DPGRC n. 109 del 21/05/2010, come modificato con successivi DDPGRC n. 116 del 21/06/2010, n. 136 del 16/07/2010, n. 237 del 05/11/2011, n. 108 del 11/04/2012, n. 248 del 23/10/2012, n. 112 del 17/05/2013, n. 161 del 25/07/2013 e n. 192 del 04/10/2013 di ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale;

RITENUTO

- a. ai sensi dell'art. 50, comma 2, dello Statuto di integrare la composizione della Giunta regionale;
- b. di procedere, conseguentemente, alla nomina quale componente della Giunta regionale della Sig.ra Bianca Maria D'Angelo, attribuendo alla stessa l'incarico di Assessore all'Assistenza sociale;
- c. di rimodulare, pertanto, l'incarico conferito all'On. Ermanno Russo come segue: Assessore al Demanio e patrimonio e all'Urbanistica e governo del territorio, con delega nelle seguenti materie:
 - Demanio e patrimonio;
 - Urbanistica e governo del territorio;
 - Tutela dei beni ambientali e paesistici;
 - Edilizia pubblica ed abitativa;
 - Monitoraggio e controllo degli accordi di programma;

ACQUISITA agli atti d'ufficio la dichiarazione resa dall'interessata di insussistenza delle cause ostative e/o di inconfirmità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e delle altre leggi vigenti in materia;

D E C R E T A

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto, di nominare la Sig.ra Bianca Maria D'Angelo, nata a Napoli il 18/11/1960, componente della Giunta regionale con l'incarico di Assessore all'Assistenza sociale, con delega nelle seguenti materie:
 - Assistenza sociale;
 - Attività sociali.
2. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:
 - a. la lettera g. del punto 1 del DPGRC n. 109 del 21/05/2010, è così sostituita: “1. all'on. Ermanno Russo, nato a Marigliano (NA) il 4 ottobre 1956, è attribuito l'incarico di Assessore al Demanio e patrimonio e all'Urbanistica e governo del territorio, con delega nelle seguenti materie:
 - Demanio e patrimonio;
 - Urbanistica e governo del territorio;
 - Tutela dei beni ambientali e paesistici;

- Edilizia pubblica ed abitativa;
 - Monitoraggio e controllo degli accordi di programma.”.
3. E' disposta l'immediata notifica del presente decreto all'On. Ermanno Russo, alla Sig.ra Bianca Maria D'Angelo, al Vice Presidente ed agli altri componenti la Giunta Regionale.
 4. E' disposta la comunicazione al Consiglio Regionale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 46, comma 5, dello Statuto.
 5. E' disposto l'invio del presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza, e al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

CALDORO



Decreto Presidente Giunta n. 144 del 27/06/2014

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

Oggetto dell'Atto:

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER LA "MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI CAPACCIO, IN PROVINCIA DI SALERNO, IN COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM"

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania che, conformemente alla previsione dell'art. 133, comma 2, della Costituzione, prevede l'obbligatorietà del referendum consultivo delle popolazioni interessate dalle proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni comunali;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 che detta norme sulla istituzione di nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni della Regione Campania;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 17 ottobre 2013 da cui discende l'ammissibilità del referendum consultivo relativo alla proposta di *"Modificazione della denominazione del Comune di Capaccio, in Provincia di Salerno, in Comune di Capaccio Paestum"*;

VISTO il proprio decreto n. 40 del 31 gennaio 2014 con il quale è stata resa nota, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, l'ammissibilità del referendum sopra citato;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 15/04/2014 con la quale, in particolare:

- a) è stato individuato nel 15 giugno 2014 il giorno di svolgimento del citato referendum consultivo;
- b) sono state determinate le modalità per lo svolgimento del voto;

VISTO il decreto presidenziale n. 99 del 22/04/2014 con il quale:

- a) sono stati convocati per il giorno 15 giugno 2014 i comizi elettorali per il referendum sulla proposta di legge ad oggetto: *"Modificazione della denominazione del Comune di Capaccio, in Provincia di Salerno, in Comune di Capaccio Paestum"*;
- b) è stato formulato, conformemente alle indicazioni dell'art. 28 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, il quesito referendario come di seguito indicato: << Volete che il comune di "Capaccio" assuma la nuova denominazione di comune di "Capaccio Paestum"? >>;

VISTO l'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, ed in particolare:

- a) il comma 1, in cui si prevede che entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo Tribunale del capoluogo di Provincia l'Ufficio centrale provinciale per il referendum;
- b) il comma 2, con il quale si stabilisce che l'Ufficio centrale provinciale per il referendum "procede in pubblica adunanza all'accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonché dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Indi procede alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum;
- c) il comma 3 il quale prevede che il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria;
- d) il comma 5 in cui si stabilisce che: "di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al Presidente della Giunta regionale. Copie dei verbali sono altresì rimesse ai Sindaci dei Comuni interessati";

VISTO l'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, in cui si prevede che il risultato del referendum per la istituzione di nuovi Comuni viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione;

PRESO ATTO del verbale del 16 giugno 2014 delle operazioni dell'Ufficio centrale provinciale per il referendum, al prot. della Regione Campania 0438315 del 26/06/14, con il quale sono stati attestati i seguenti risultati in ordine all'esito del referendum regionale consultivo per la *"Modificazione della"*

denominazione del Comune di Capaccio, in Provincia di Salerno, in Comune di Capaccio Paestum”:

	Voti attribuiti alla risposta affermativa (SI)	Voti attribuiti alla risposta negativa (NO)	Totale dei voti riportati da entrambe le risposte al quesito
Risultato complessivo	3330	2180	5510

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 31, comma 1 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, provvedere alla pubblicazione dei risultati del referendum regionale consultivo per la “*Modificazione della denominazione del Comune di Capaccio, in Provincia di Salerno, in Comune di Capaccio Paestum*” nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. disporre la pubblicazione dei risultati del referendum regionale consultivo per la “*Modificazione della denominazione del Comune di Capaccio, in Provincia di Salerno, in Comune di Capaccio Paestum*” nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 31, comma 1 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25;
2. trasmettere il presente decreto al Presidente del Consiglio regionale ed all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Caldoro

Avviso di Rettifica. Delibera di Giunta regionale n. 189 del 05/06/2014, pubblicata sul B.u.r.c. n. 41 del 23 Giugno 2014

Si avvisa che, per mero errore di formattazione, nella Delibera di Giunta regionale n. 189 del 05/06/2014 ad oggetto “Affidamento dei servizi Regionali di Trasporto Pubblico Locale su ferro. Indizione di procedure di gara. Linee guida”, già pubblicata sul B.u.r.c. n. 41 del 23 Giugno 2014, il **punto a) del “preso atto altresì”** della premessa non è completo, non essendo visualizzabile parte di testo.

Pertanto si procede nuovamente alla pubblicazione dell’atto in parola.